



Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Sede nazionale: Via Cavour 68 - 50129 Firenze

Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it

Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@pec.it

Spett.le AGCM

pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Richiesta di intervento – Illegittimità art. 88 DL n. 18 del 17/03/2020, convertito in L. 27/2020, mod. dal D.L. n. 34 del 19/05/2020 – Voucher spettacoli e concerti – diritto al rimborso economico

L'Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, con sede in Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; email aduc@aduc.it; pec: aduc@pec.it; sito Internet www.aduc.it; P. Iva 02149860484) in persona del suo legale rappresentante, presidente Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle il 20 febbraio 1953, domiciliato ai fini del presente procedimento presso la sede dell'Associazione, denuncia ed espone quanto appresso.

Preso atto della segnalazione che l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo con riferimento alla illegittimità dell'art. 88-bis del decreto Cura Italia (legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020) (Rif. ST23) – nella quale ha evidenziato i profili di contrasto della norma in questione con la vigente normativa europea ed ha rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti – si segnala a Codesta Autorità altra norma del medesimo decreto che presenta identici profili di illegittimità.

Si tratta nello specifico dell'art. 88 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito in L. 27/2020, così come modificato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020 (art. 183 comma 11), in fase di conversione in legge (attualmente all'esame della Camera dei deputati - Commissione Bilancio), che disciplina come segue il rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura:

“1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e



Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Sede nazionale: Via Cavour 68 - 50129 Firenze

Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it

Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@pec.it

di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilit  sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

L'art. 88 esclude il diritto dei consumatori ad ottenere un rimborso economico relativo ai titoli di acquisto per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura che non si sono tenuti in ragione della pandemia Covid19. La norma – a fronte della sopravvenuta impossibilit  della prestazione - impone al consumatore di attivarsi per richiedere il rimborso (anzich  prevedere un automatismo, considerato che l'evento non si   tenuto per causa non imputabile al consumatore); inoltre, limita temporalmente il diritto del consumatore a chiedere un rimborso, che deve essere richiesto entro un mese dall'entrata in vigore della legge (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2020) o entro un mese dalla diversa data della comunicazione ricevuta dall'organizzatore dell'evento). In ogni caso, il consumatore che lo richiede non otterr  un rimborso economico un voucher di pari importo da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

La norma viola il diritto fondamentale del consumatore alla qualit  dei servizi posto che non riceve il servizio acquistato ma un voucher per altro servizio e viola altres  il diritto all'equit  nei rapporti contrattuali, equit  palesemente lesa dall'imposizione legislativa del voucher. In pratica introduce per legge una clausola vessatoria nei contratti che ha l'effetto di escludere il pieno diritto del consumatore al rimborso in caso di inadempimento totale o parziale. L'obbligo dei voucher   inoltre una pratica commerciale aggressiva poich  inevitabilmente falsa il comportamento economico del consumatore che, se lo avesse saputo prima, non avrebbe acquistato quei biglietti.

Si tratta, ad avviso della scrivente associazione di una palese violazione di quanto disposto



Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Sede nazionale: Via Cavour 68 - 50129 Firenze

Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it

Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@pec.it

in tema di clausole vessatorie dalla Direttiva 93/13/CEE ed in tema di pratiche commerciali scorrette dalla Direttiva 2005/29/CE.

Si chiede pertanto, con la presente segnalazione, l'intervento dell'Autorità affinché prenda posizione netta sulla questione, solleciti il Parlamento ed il Governo alla modifica della norma italiana in conformità alle fonti comunitarie e rassicuri i consumatori che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

In fede,

Firenze, 1 giugno 2020

Vincenzo Donvito